



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA  
MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante "Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

VISTO il regolamento (CE) n. 302/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 500/2012, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 12-03, recante modifiche alle misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 10-04;

VISTO il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio del 21 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 23/54 del 25 gennaio 2013 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2013, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate;

VISTO il decreto ministeriale 11 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2013, recante, per l'annualità 2013, la ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del predetto massimale, nonché l'individuazione della cosiddetta quota non divisa (UNCL), pari a 29,19 tonnellate;

VISTO il decreto direttoriale n. 10602 del 29 maggio 2013, con il quale questa Amministrazione, in ossequio al combinato disposto di cui all'articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 ed al paragrafo 32 della predetta raccomandazione ICCAT n. 12-03, ha disposto, con decorrenza dalle ore 13.00 del giorno successivo (30 maggio 2013), la sospensione delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, avendo accertato l'esaurimento del suddetto contingente originariamente assegnato alla predetta quota non divisa (UNCL);



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA  
MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO il decreto ministeriale 18 giugno 2013, con il quale questa Amministrazione, ha disposto la riduzione (da 40 a 10 tonnellate) del contingente di cattura originariamente assegnato alla pesca sportiva/ricreativa con il predetto decreto ministeriale 11 marzo 2013, nonché la riassegnazione alla quota non divisa (UNCL) del quantitativo (pari a 30 tonnellate) derivante dalla predetta riduzione, con conseguente riapertura delle possibilità di pesca accessoria (*by-catch*) di tonno rosso;

VISTO il paragrafo 32 della raccomandazione ICCAT n. 12-03 che non consente l'effettuazione di ulteriori catture accessorie (*by-catch*) in caso di esaurimento del contingente assegnato per la loro copertura;

VISTO l'articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 che impone agli Stati membri di fissare la data a partire dalla quale, a seguito del raggiungimento dello sforzo massimo consentito relativo ad un determinato tipo di pesca, ne dispone l'interruzione immediata;

VISTO il decreto direttoriale n. 8447 del 17 aprile 2013, con il quale questa Amministrazione, nell'approvare le disposizioni applicative per la campagna di pesca 2013, si è riservata, ai sensi per gli effetti del richiamato articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di pesca (bersaglio e/o accessoria) del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura ad essa assegnato;

CONSIDERATO che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale 18 giugno 2013 fino alla data del presente decreto, i dati complessivi di cattura pervenuti a questa Amministrazione evidenziano che il livello dell'ulteriore pesca accessoria (*by-catch*) di tonno rosso, unitamente a quello delle catture illecite oggetto di sequestro, hanno raggiunto il massimale (pari a 30 tonnellate) assegnato alla cosiddetta quota non divisa (UNCL) ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 2013;

CONSIDERATO altresì, che, alla data del presente decreto, i dati complessivi di cattura pervenuti a questa Amministrazione evidenziano che, il livello della pesca sportiva/ricreativa di tonno rosso ha raggiunto il massimale (pari a 10 tonnellate) fissato nel richiamato decreto ministeriale 18 giugno 2013;

RITENUTO pertanto, nel rispetto della pertinente normativa, di dover disporre la chiusura definitiva, per la corrente campagna di pesca, del prelievo accessorio (*by-catch*) e della pesca sportiva/ricreativa di tonno rosso, al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi comunitari ed internazionali;

14



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA  
MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

DECRETA

Articolo unico

1. Sono vietate le catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a decorrere dalla data di affissione del presente provvedimento all'albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26 luglio 2013.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al precedente comma 1, è disposta la chiusura definitiva della campagna di pesca sportiva/ricreativa di tonno rosso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo unico del decreto ministeriale 18 giugno 2013 in premessa citato.
3. I contravventori al divieto di cui al precedente comma 1, sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, in premessa citato.
4. Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 32 della raccomandazione ICCAT n. 12-03, in premessa citato, non sono sanzionabili le catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a condizione che gli esemplari interessati siano ancora vivi e rigettati in mare.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni dall'avvenuta affissione, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 25 LUG. 2013

Il Direttore Generale *ad interim*  
Emilio Gatto